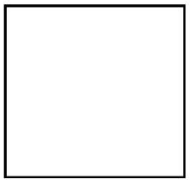
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28467 Anno 2026
Presidente: FERRO MASSIMO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 05/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 1764/2026 r.g. proposto da:

FABIO MARZETTA (c.f. MRZFBA56M26A290C), residente in Angera (VA), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Stefano Pichierri (c.f. PCHSFN85R31H501R), Via Nemorense n. 93, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

- **ricorrente** -

Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Albè e Aldo Travi, come da procura in atti.

- - **controricorrente** -

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NAUTICA MARZETTA S.R.L. (LG N. 19/2024 SENTENZA N. 28/2024 DEP. IL 07.06.2024), con sede legale in 21021 – Angera (VA), via Bruschera n.99 (CF – P.IVA 02037400120) in persona del

Curatore Dott. Roberto Brega (CF: BRGRRT64E27L682G), rappresentato e difeso dall'Avv. MARIANNA GOBBI FRATTINI (CF: GBBMNN84S49A290G) del Foro di Varese e con studio in Varese, Via Carlo Giuseppe Veratti.

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3420/2025 della Corte d'Appello di Milano, resa all'esito del procedimento portante r.g. n. 2840/2025 della Corte di Appello di Milano e pubblicata in data 13.12.2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore.

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha respinto il reclamo, proposto dalla Ditta Individuale Fabio Marzetta, avverso la sentenza del Tribunale di Varese con la quale - ritenuta configurabile una società di fatto (cd. supersocietà) tra la Nautica Marzetta S.r.l., già in liquidazione giudiziale, e l'omonima impresa individuale di Fabio Marzetta, suo socio e amministratore unico - era stata estesa alla ditta individuale, ai sensi dell'art. 256, comma 5, CCII, la liquidazione giudiziale già aperta a carico della società.

1.1 Il Tribunale di Varese aveva infatti dichiarato la liquidazione giudiziale della Nautica Marzetta S.r.l. su istanza della Autorità di Bacino del Lago Maggiore che vantava un credito di oltre 600.000 euro per occupazione *sine titulo* di aree demaniali. Nel corso delle indagini, il Curatore della liquidazione giudiziale Nautica Marzetta S.r.l. aveva rilevato che: -Fabio Marzetta era amministratore unico e socio unico della S.r.l. ; -le due realtà, S.r.l. e impresa individuale, operavano con stessa sede, stessa clientela, stessa e-mail, stessa denominazione, stesso oggetto sociale, svolgendo attività complementari e confuse; -la s.r.l. non possedeva beni di rilievo; -presso la sede vi erano solo natanti e pontili riconducibili all'impresa individuale "Fabio Marzetta" che ne chiedeva la restituzione al curatore della S.r.l. in liquidazione giudiziale; -i clienti pagavano i servizi (posteggio, ormeggio) all'impresa individuale, pur

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

utilizzando servizi identici a quelli offerti dalla s.r.l.; -l' impresa individuale aveva pagato per anni i canoni demaniali per conto della s.r.l.

1.2 Su istanza del curatore il Tribunale riteneva pertanto esistente una "società di fatto" tra s.r.l. e l'impresa individuale (ex art. 256 CCII), con unitarietà economica e confusione patrimoniale e disponeva l'estensione della liquidazione giudiziale anche all'impresa individuale Fabio Marzetta.

1.3 Avverso detta pronuncia proponeva reclamo l'impresa individuale. Interveniva l'Autorità di Bacino chiedendo il rigetto del reclamo. La curatela della impresa individuale non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

1.4 La Corte del merito riteneva, quanto alla sussistenza della supersocietà di fatto e quali dati pacifici, che Fabio Marzetta era amministratore unico e socio unico della S.r.l., nonché titolare dell'impresa individuale e che le due realtà operavano con stessa sede, stessa clientela, stessa e-mail, stessa denominazione, stesso oggetto sociale nello stesso luogo; aggiungeva che l'assunto secondo cui l'impresa individuale fosse titolare di una concessione dell'Autorità Bacino Lacuale dei Laghi, distinta e autonoma rispetto a quella dalla Nautica Marzetta S.r.l., era stata smentita dal fatto che le concessioni invocate erano cessate a far tempo dal 2018 né era stato dimostrato l'avvenuto rinnovo delle stesse che anzi, pacificamente, non si era verificato. Ha altresì osservato sempre la Corte di merito che risultava provato poi che le aree occupate dalla S.r.l. e dall'impresa individuale (in virtù delle concessioni del 2004) erano contigue atteso che nel 2013 la società e l'impresa individuale avevano formulato congiuntamente istanza di unione "delle due ditte già precedentemente concessionarie delle aree con provvedimenti n. 205/04 e 206/04" e ciò al fine "di un complessivo riordino delle funzioni specifiche delle aree all'interno del compendio, sede da oltre un ventennio delle attività di cantieristica del sig Marzetta Fabio legale rappresentante delle nominate ditte", istanza che tuttavia non aveva avuto seguito.

1.5 Osservava altresì la Corte che non provata e, anzi, contraddetto dalla documentazione in atti, era l'ulteriore circostanza allegata dalla reclamante, ossia che la S.r.l. e l'impresa individuale fossero titolari di concessioni diverse e svolgessero attività distinte essendo invece dimostrato che le due imprese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al momento dell'accertamento della Guardia di finanza non erano titolari di concessioni in essere e che la impresa individuale svolgeva attività di rimessaggio e possedeva pontili, imbarcazioni, e attrezzature nell'area riconducibile alla S.r.l. in liquidazione giudiziale. Ha aggiunto che era, poi, pacifico, in quanto documentato ed espressamente ammesso dalla reclamante, che l'impresa individuale aveva pagato alcuni canoni demaniali riferiti alla S.r.l., che i clienti avevano pagato i servizi (posteggio, ormeggio) alla impresa individuale che agiva in osmosi con la S.r.l., tant'è che tra le due società vi erano anche fatturazioni reciproche. Alla luce di ciò non era censurabile la sentenza del tribunale che aveva ritenuto che i due soggetti, la S.r.l. e l'impresa individuale, avessero svolto attività economica in comune e che dunque vi fosse *affectio societatis* rinvenibile dalle circostanze sopra enucleate, tale da configurare una "supersocietà" di fatto.

1.6 Quanto allo stato di insolvenza della S.r.l., la Corte territoriale, richiamando Cass. n. 1234 e n. 1106 del 1995, evidenziava che l'insolvenza da prendere in considerazione fosse quella già accertata nei confronti della S.r.l. fallita come ente individuale ma, per quanto sopra detto, socia di una società di fatto i cui soci (S.r.l. e impresa individuale) assumevano responsabilità personale e illimitata, aggiungendo che l'esposizione debitoria della supersocietà di fatto derivava "dalla commistione di attività tra i due soci sicchè i debiti assunti nell'attività di impresa [erano] giuridicamente imputabili alla predetta supersocietà e dunque ai due soci illimitatamente responsabili"; osservava altresì che dallo stato passivo esecutivo della liquidazione giudiziale della S.r.l. erano emersi debiti complessivamente per euro 614.921,71 di cui euro 597.670,29 privilegiati, debiti dei quali - per quanto sopra detto - doveva rispondere l'impresa individuale. Rispetto a tale esposizione debitoria, l'impresa Marzetta aveva, poi, ammesso la propria incapienza affermando nel reclamo che "Marzetta Fabio non dispone[va] di beni mobili o immobili di rilevante valore idonei ad essere liquidati generando liquidità futura, in quanto l'attività d'impresa della stessa ditta individuale consiste[va] nel solo rimessaggio di imbarcazioni di soggetti privati terzi".

2. La sentenza, pubblicata il 13.12.2025, è stata impugnata da FABIO MARZETTA con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NAUTICA MARZETTA S.R.L. e Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore hanno resistito con controricorso.

La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., si denuncia il travisamento della prova in ordine alla documentazione in atti: la Corte territoriale avrebbe negato un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente provata (la titolarità di concessioni demaniali distinte e autonome, la n. 205/2004 in capo alla ditta individuale, la n. 206/2004 in capo alla S.r.l.), traendone erroneamente la prova dell'esercizio dell'attività nella medesima area e, dunque, dell'*affectio societatis*.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 256, comma 5, CCII e l'omessa applicazione degli artt. 2476 e 2497 c.c.: la Corte avrebbe applicato criteri non conformi alla consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di accertamento della supersocietà di fatto, in presenza di un rapporto asseritamente verticale (di direzione e coordinamento) e non paritario tra il socio e la società.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 2, 37, 121 e 256 CCII in punto di accertamento dell'insolvenza, per non avere la Corte accertato un'autonoma e propria insolvenza della supersocietà di fatto, avendo invece desunto quest'ultima dall'insolvenza già accertata della S.r.l.

4. Con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si denuncia la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla solvibilità della ditta individuale (assenza di debiti propri; titolarità di beni mobili e immobili; capacità reddituale).

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Il primo motivo è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si deduce un asserito travisamento della prova. Sotto le mentite spoglio del vizio di "travisamento della prova", si sollecita invece una rivisitazione della "quaestio facti". Ed invero, rappresenta una tipica valutazione di merito l'apprezzamento circa la coesistenza delle due concessioni e la loro scadenza al 2018 (poi non rinnovata), come circostanze che, non impedendo de facto alle 'due' imprese di operare, rappresentavano, invece, come poi apprezzato dalla Corte di merito, indizi di coesistenza organizzata delle due unità operative, insieme agli altri elementi indiziari scrutinati dalla Corte di merito, quali la confusione nell'utilizzo dei rispettivi beni e nella attività economica gerita - tipica di una impresa comune - e gli altri profili sopra ricordati in premessa nella descrizione dello svolgimento del giudizio.

Non sussiste, dunque, "travisamento della prova", ma apprezzamento della stessa non conforme alla prospettazione della parte, non essendovi stato alcun errore ricognitivo del suo contenuto oggettivo.

5.2 Come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale nella requisitoria scritta (qui integralmente condivisa, quanto al primo motivo di ricorso), la giurisprudenza di questa Corte - proprio in fattispecie di estensione del fallimento alla società di fatto (Cass., Sez. 1, n. 5141 del 17 febbraio 2023) - ha evidenziato che il vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al primo individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle idonee a dimostrare i fatti. Alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame compiuto dal giudice del merito. Con la conseguenza che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi (Cass. n. 5141/2023, che richiama Cass., Sez. U, n. 34476 del 2019).

5.3 Sul punto vanno ricordati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È stato invero affermato che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. Un. sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024).

Ne consegue che il "travisamento della prova" ricorre entro confini rigorosi, che nella specie difettano del tutto. Esso postula che: (i) l'errore del giudice di merito cada non già sulla valutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (demonstratum), con conseguente assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre; (ii) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; (iii) l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fondata sui contenuti che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti; (iv) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (*ex plurimis*, Cass., Sez. 3, ord. n. 13085 del 16/05/2025; Cass., Sez. U, n. 5792 del 05/03/2024, *cit. supra*).

5.4 Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti sopra citati.

Come già sopra accennato, la Corte territoriale (v. pag. 3 della decisione impugnata) non ha affatto negato l'esistenza, in origine, di due distinte concessioni del 2004 (la n. 205/2004 e la n. 206/2004): ha invece accertato - in ciò esplicando un apprezzamento valutativo del contenuto dei documenti - che quelle concessioni erano cessate a far tempo dal 2018 e mai rinnovate, sicché al momento dell'accertamento della Guardia di Finanza e dell'apertura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle procedure nessuna delle due imprese era titolare di un valido titolo concessorio.

5.5 Risulta a questo punto evidente che l'errore denunciato dal ricorrente cade dunque non già sulla ricognizione, ma sulla valutazione della prova, e cioè sul significato da attribuire alla pregressa titolarità delle concessioni e si risolve in una diversa lettura del compendio documentale per come auspicata dall'odierna parte ricorrente, con ciò sconfinando la censura sull'inaccessibile terreno degli apprezzamenti di merito, come tali inibiti al giudice di legittimità. Come sopra ricordato il travisamento, per essere rilevante e non integrare l'errore revocatorio, deve riflettere la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti e il relativo il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.

5.6 A ciò va aggiunto che - come ben evidenziato anche dalla Procura generale - difetta anche il requisito della decisività, posto che la sussistenza dell'*affectio societatis* non è stata desunta dall'assenza di concessioni "distinte", quanto piuttosto da una pluralità convergente di elementi - pacifici o documentati - indipendenti dal punto qui controverso: l'identità di titolare, socio e amministratore unico nelle due imprese; l'identità di sede, denominazione, oggetto sociale, clientela e recapiti; la presenza, nell'area riconducibile alla S.r.l., di natanti, pontili e attrezzature di proprietà della ditta individuale; il pagamento, da parte dell'impresa individuale, di canoni demaniali riferiti alla S.r.l.; le fatturazioni reciproche tra le due imprese.

Ne consegue che, anche a voler ipotizzare l'errore denunciato, la motivazione non sarebbe mutata, restando fondata sugli ulteriori e concordanti elementi indiziari enucleati e scrutinati dai giudici di merito.

5.7 Anche l'asserito travisamento del verbale della Guardia di Finanza e delle fatturazioni non integra, a ben vedere, un errore percettivo sul contenuto oggettivo degli atti, ma ne contesta la valenza indiziaria e la portata dimostrativa, così confermando, anche in tal caso, il tentativo della parte ricorrente di sollecitare - inammissibilmente - una rinnovata valutazione delle risultanze processuali.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 256, comma 5, CCII e omessa applicazione degli artt. 2476 e 2497 c.c.

6.1 Il secondo motivo è, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondato. È inammissibile laddove, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione di legge, ripropone la medesima censura di fatto già svolta con il primo motivo, contestando l'accertamento in ordine all'esercizio in comune dell'attività e all'*affectio societatis*.

6.2 Sul punto giova ricordare, in termini generali, che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

6.3 Ricorre tale ultima evenienza nel motivo di ricorso qui in esame. La parte ricorrente infatti deduce proprio un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa di cui pretenderebbe una rilettura, scrutinio quest'ultimo che è, invece, esterno all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.

6.4 La Corte di appello ha, poi, fatto corretta e puntuale applicazione dei principi di diritto in tema di "supersocietà di fatto".

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la configurabilità della società di fatto - o occulta - tra società di capitali, ovvero tra persone fisiche e società di capitali, anche a fini concorsuali (cd. supersocietà di fatto), la cui sussistenza postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale, dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque di un agire nell'interesse dei soci e dell'esteriorizzazione del vincolo verso i terzi (v. Cass., Sez. 1, n. 5141 del 2023; Cass. nn. 10507, 12120 e 1095 del 2016; Cass. n. 31999 del 2022; vedi anche: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11604/2025). Così, la dimostrazione dell'*affectio societatis* può essere ricavata, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori rivelatrici per il loro carattere di sistematicità e concludenza, tra le quali particolare significatività assumono i rapporti di finanziamento e di garanzia riconducibili, per la loro sistematicità, ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (vedi da ultimo: Cass., Sez. 1, n. 22162 del 31 luglio 2025, resa anch'essa in tema di fallimento in estensione della supersocietà di fatto ex art. 147, comma 5, l. fall., oggi art. 256 CCII). Occorre pertanto ribadire che l'apporto sistematico di beni e risorse, protrattosi nel tempo e indispensabile all'esercizio dell'impresa, integra - in via presuntiva - un indice rivelatore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'*affectio societatis*, non potendo essere derubricato ad elemento meramente occasionale.

Orbene, la Corte di appello si è attenuta a tali criteri ermeneutici, ravvisando l'esercizio in comune della medesima attività economica, nello stesso luogo e sotto denominazioni analoghe, con apporto di fondi dell'impresa individuale a favore della S.r.l. e osmosi di fatturazione tra le due. Si tratta dunque degli elementi indiziari rivelatori della sistematica commistione patrimoniale e gestoria che proprio la giurisprudenza di legittimità sopra ricordata reputa idonei a fondare l'accertamento della supersocietà di fatto.

Ciò detto, risulta evidente che le ulteriori censure sopra ricordate tentano proprio un nuovo scrutinio di tali elementi indiziari, sconfinando nel merito della decisione, non sindacabile in questa sede.

6.5 Non condivisibile è poi la tesi, perorata nel motivo qui in esame, secondo cui il rapporto tra il Marzetta e la S.r.l. - in quanto interamente partecipata e amministrata dal medesimo - sarebbe verticale (di direzione e coordinamento ex artt. 2476, comma 7, e 2497 c.c.) e non paritario, così da imporre l'applicazione della disciplina della holding di fatto in luogo dell'estensione ex art. 256, comma 5, CCII.

Sul punto occorre ricordare la recente giurisprudenza espressa da questa Corte. È stato infatti affermato che l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale *affectio* tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 204/2024). È stato anche espressamente affermato che "L'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gestiscono nel proprio interesse, non esclude in concreto la sussistenza di una supersocietà di fatto tra tali soggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, non sono elementi incompatibili con la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. e con la conseguente sussunzione di essa nel paradigma dell'art. 147, comma 5, l. fall." (così, *expressis verbis*, Sez. 1, Ordinanza n. 7105/2025).

Ne consegue che la qualificazione del rapporto come orizzontale, operata dai giudici di merito sulla scorta dei plurimi indici di comunanza, si sottrae dunque a censura, e la denuncia di violazione di legge dissimula, anche in questo caso, una contestazione dell'apprezzamento del fatto svolto dai giudici del merito.

7. Il terzo e quarto motivo – incentrati sull'accertamento dell'insolvenza della supersocietà di fatto – possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.

7.1 Orbene, la questione dibattuta - ossia se l'estensione della liquidazione giudiziale alla supersocietà di fatto richieda l'accertamento di un'insolvenza autonoma e propria di quest'ultima, ovvero possa muovere dai debiti riferibili ai soci - è stata di recente scrutinata e risolta da questa Corte con l'ordinanza Cass., Sez. 1, n. 20850 del 19 giugno 2026, resa in fattispecie del tutto analoga di fallimento in estensione di supersocietà di fatto. È stato ribadito espressamente che "i debiti contratti nell'esercizio dell'attività comune siano formalmente intestati ai soci, proprio perché si tratta di società di fatto e occulta. Il che non impedisce l'imputazione di quei debiti alla società al fine dell'accertamento della sua insolvenza … Quanto poi alla constatazione che non vi erano nel patrimonio della società di fatto beni con i quali potessero essere soddisfatti i creditori sociali, essa non viene contestata dai ricorrenti, se non nel senso di rilevarne un'asserita contraddizione con la stessa affermazione dell'esistenza della società di fatto. Ma è evidente che cosa ben diversa è l'accertamento dell'esistenza di un «patrimonio comune», che ben può essere un patrimonio intestato ai soci e da loro messo in comune per la gestione dell'impresa sociale, rispetto all'accertamento dell'esistenza di «patrimonio proprio» della società, ovverosia di beni ulteriori (rispetto a quelli dei soci) sui quali i creditori possano soddisfare le loro ragioni".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È stato così ribadito, in quel contesto decisorio, che la società di fatto rappresenta un soggetto distinto dai soci e che, ove il fallimento di una società sia esteso in un secondo momento ad un socio illimitatamente responsabile, nei confronti di quest'ultimo deve compiersi sì un nuovo e distinto accertamento dell'insolvenza (Cass. n. 482/2026; Cass. nn. 6030/2021). Tuttavia, tale principio non impone di individuare un patrimonio proprio della società, ulteriore rispetto a quello dei soci: i debiti contratti nell'esercizio dell'attività comune, benché formalmente intestati ai soci (proprio perché si tratta di società di fatto e occulta), sono nondimeno imputabili alla società ai fini dell'accertamento della sua insolvenza.

Ebbene, a tali coordinate interpretative si è esattamente attenuta la sentenza qui impugnata. Ed invero, la Corte d'Appello non ha affatto affermato - come opinato dalla parte ricorrente - la superfluità dell'accertamento dell'insolvenza della supersocietà, ma ha invece ritenuto, correttamente, che l'esposizione debitoria di quest'ultima derivasse dalla commistione delle due attività, con la conseguenza che i debiti dell'una - più precisamente quelli della Nautica Marzetta S.r.l. (la cui insolvenza era già stata positivamente accertata) - divenissero imputabili alla supersocietà e, dunque, ai due soci illimitatamente responsabili.

L'insolvenza è stata così riferita alla società di fatto attraverso l'imputazione ad essa dei debiti gestiti in comune, proprio secondo l'esatto paradigma applicativo da ultimo ribadito e riaffermato nell'arresto sopra ricordato (Cass. n. 20850/2026).

7.2 Inammissibile è, poi, il quarto motivo, che - sotto la rubrica dell'omesso esame di fatti decisivi e della contraddittorietà della motivazione - sollecita un riesame degli elementi di fatto relativi alla solvibilità della ditta individuale (asserita assenza di debiti propri, titolarità di beni mobili e immobili, capacità reddituale).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi per ciascuna parte controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9.10.2026

Il Presidente

Massimo Ferro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale